

COMMISSIONE VII

DIFESA

XXV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PACCIARDI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Organici dei sottufficiali dell'Esercito (1894)	175
PRESIDENTE	175, 177, 179, 182
BUFFONE, <i>Relatore</i>	175, 179, 183
CUTTITTA	177, 182, 183, 184, 185
ROMEO	179, 184
GUERRIERI FILIPPO	184
CAIATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	180, 184
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	186

La seduta comincia alle 9,30.

BUFFONE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Organici dei sottufficiali dell'Esercito (1894).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Organici dei sottufficiali dell'Esercito ».

L'onorevole Buffone, Relatore, ha facoltà di riferire.

BUFFONE, *Relatore*. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, l'esame del presente disegno di legge venne sospeso onde cercare di trovare un punto di incontro fra le tesi contrastanti prospettate e dal Governo e da alcuni colleghi in Commissione, così da rendere il provvedimento più rispondente alle necessità della categoria dei sottufficiali dell'Esercito.

Si è tenuta, ieri, una riunione, quindi, per studiare il modo di giungere ad un punto di incontro fra gli emendamenti presentati dal Governo e quelli presentati dal collega onorevole Cuttitta.

La preoccupazione della Commissione, nel rinviare la deliberazione sul provvedimento, è che, passando dai ruoli aperti dei sottufficiali ai ruoli chiusi, si sarebbe determinato, per effetto dell'eccessivo numero di marescialli maggiori, una stasi di almeno 5, 6, 7 anni con conseguenze evidentemente gravi.

Il provvedimento deve, d'altra parte, essere necessariamente varato, essendosi venuta a determinare, per effetto della chiusura, nel 1956, delle promozioni in soprannumero, una situazione particolarmente difficile dato che non venivano effettuate promozioni, in quanto la Corte dei conti si rifiutava di registrarne i relativi decreti.

A ciò si aggiunga che i sergenti ed i sergenti maggiori non potevano ottenere, per assoluta insufficienza di posti, gli uni il passaggio in servizio permanente effettivo e gli altri la promozione a maresciallo ordinario. Inoltre, per il provvedimento, che ha spiegato

la sua vigenza sino alla fine del 1956 - in base al quale i sergenti maggiori che avevano maturato una permanenza minima in grado di 13 anni, venivano promossi in soprannumero al grado di maresciallo ordinario - si era determinato il fatto che, essendo la carriera a ruoli aperti, dopo 4 anni di permanenza nel grado di maresciallo ordinario, si passava al grado di maresciallo capo e poi a quello di maresciallo maggiore: cosicché, oggi, abbiamo un vertice larghissimo, costituito da ben 8100 marescialli maggiori e soltanto 128 unità nel grado di maresciallo ordinario, sulle 3900 previste in organico.

Transitando a ruoli chiusi e quindi diminuendo a 2500 l'aliquota dei marescialli maggiori del nuovo organico, le promozioni si sarebbero fermate per un periodo di 6-7 anni creando una situazione di estremo disagio.

Nei colloqui intercorsi tra chi vi parla, nella sua qualità di Relatore ed il Ministro della difesa onorevole Andreotti ed il Sottosegretario onorevole Caiati sono state studiate formule nuove che migliorano il testo precedente e che passo ora ad illustrare brevemente, anche perché gli emendamenti del Governo, insieme a quelli del collega Cuttitta, sono già stati distribuiti ieri a tutti i componenti della Commissione.

All'articolo 1, un emendamento che porta a 1500 unità l'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni di ufficio, accoglie, in buona parte, le richieste avanzate dall'onorevole Cuttitta; gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 sono rimasti invariati come pure l'articolo 9 mentre gli articoli 7 e 8 hanno una stesura completamente diversa; viene, poi, inserito un nuovo articolo che prende il numero 10 così come l'articolo 10 diviene l'articolo 11 e subisce un unico emendamento: all'esercizio finanziario 1959-60 si sostituisce l'esercizio finanziario 1960-61.

Resta fermo il numero degli organici fissati in 2500 unità per i marescialli maggiori ed aiutanti di battaglia; 3.300 per i marescialli capi, 3.900 per i marescialli ordinari e 7.200 per i sergenti maggiori.

Per quanto riguarda l'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni di ufficio, l'emendamento Cuttitta prevedeva 2.000 unità mentre il disegno di legge governativo ne prevedeva 1100; siamo passati a 1500 unità, ciò che accoglie in parte le richieste dell'onorevole Cuttitta e tende a soddisfare, in gran parte, le aspettative degli interessati. Infatti, con 1100 unità, si sarebbe avuto uno sfollamento da 4 a 500 unità e poiché si trattava di sottufficiali già valutati da una apposita

commissione, sfollare il ruolo speciale avrebbe arrecato pregiudizio ad aspettative legittime. In un certo senso, quindi, viene sanata una situazione.

Era intenzione della nostra Commissione di cercare di aumentare il numero degli organici al vertice, ma si sarebbe incontrato lo scoglio delle Commissioni finanziarie e il provvedimento avrebbe subito una battuta di arresto. Se resteranno in vita delle situazioni anormali, che oggi non abbiamo la possibilità di riscontrare perché sono situazioni del tutto particolari, sarà certamente più facile alla nostra Commissione elaborare una leggina che le modifichi ed eventualmente le sani. L'interessante è sbloccare il meccanismo del ricambio dei quadri subalterni perché il solo fatto che vi sono sergenti maggiori che nel 1956 avevano 13 anni di permanenza nel grado e non sono stati, fino ad oggi, promossi, richiede che si provveda di urgenza.

Il collega, onorevole Cuttitta, chiede che l'articolo 4, primo delle norme transitorie, venga soppresso. Mi permetterei di chiedere al collega di rinunciare alla sua proposta di emendamento perché non si può, in maniera assoluta, procedere a dei reclutamenti massicci; si deve procedere con gradualità, altrimenti verrebbe a riprodursi la situazione già lamentata.

L'articolo 7 viene completamente sostituito dal seguente: « I soprannumeri risultanti nei gradi di maresciallo maggiore e di maresciallo capo dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, rispetto agli organici di cui all'articolo 1, saranno riassorbiti utilizzando, in ciascuno dei due gradi predetti, la metà delle vacanze che si verificheranno annualmente a partire dal 1° gennaio 1965 ».

In quattro anni, quindi, dovranno essere riassorbiti tutti coloro che hanno subito un arresto di carriera.

Anche l'articolo 8 è completamente mutato. Do lettura del nuovo testo:

« Fino al completo riassorbimento dei soprannumeri di cui all'articolo precedente, i sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, non potranno essere promossi se non abbiano compiuto, nel grado rivestito, la seguente permanenza minima:

Sergente maggiore, 8 anni; maresciallo ordinario, 4 anni; maresciallo capo, 4 anni.

In deroga al comma precedente, nei primi quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i marescialli ordinari potranno essere promossi al compimento della permanenza minima complessiva di 17 anni

nei gradi di sergente maggiore e di maresciallo ordinario ».

Questo nuovo testo assorbe, in parte, anche l'articolo 8 proposto dal collega, onorevole Cuttitta.

Perché si è detto « una permanenza minima complessiva di 17 anni »? Perché, essendo l'organico dei marescialli ordinari, allo stato attuale, soltanto di 128 unità e dovendo essere, invece, di 3900 unità, avremo delle promozioni massicce di sergenti maggiori che hanno 8, 9, 10 anni di permanenza nel grado; quindi, per non danneggiare quelli che sono rimasti fermi nella carriera al grado di sergente maggiore per tredici anni, si fissano i 17 anni, che sarebbero i tredici anni più i quattro di permanenza nel grado di maresciallo ordinario.

L'articolo 9 rimane identico. Dopo l'articolo 9 abbiamo proposto un nuovo articolo che assumerebbe il numero 10. Questo articolo sana la situazione di quei sergenti e sergenti maggiori in ferma e rafferma i quali, scaduto il periodo di ferma e rafferma, siano stati tratti alle armi in attesa di questo provvedimento legislativo.

L'unica variante all'articolo 11, ex 10 nel progetto originario, è questa: invece che dall'esercizio finanziario 1959-60 si stabilisce la decorrenza dall'esercizio finanziario 1960-61.

Mi pare che, con queste modificazioni, il provvedimento legislativo sia accettabile, perché viene a risolvere una situazione veramente anormale. D'altra parte, la Commissione Difesa non avrebbe potuto irrigidirsi nel mantenere il concetto dei ruoli aperti, sia perché l'aeronautica, la marina, la guardia di finanza, i carabinieri e le altre forze armate hanno i ruoli chiusi per quanto concerne il settore dei sottufficiali, sia perché è giunto il momento di iniziare una perequazione legislativa tra i vari rami delle forze armate.

Mi consenta l'onorevole Presidente di rivolgere un ringraziamento al Governo per la cordiale collaborazione concessami ed a tutti i colleghi di ogni parte politica, che, accedendo a quelle che sono state le mie tesi iniziali, hanno reso possibile la modifica del provvedimento che, se fosse rimasto nella stesura originale, avrebbe creato delle situazioni veramente difficili non solo per la categoria dei sottufficiali ma anche per le Forze armate nel loro complesso.

Quindi, grato a tutti i colleghi, alla Presidenza ed al Governo, propongo che il provvedimento venga suffragato dal voto favorevole della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cuttitta.

CUTTITTA. Onorevoli colleghi, l'emendamento all'articolo 1, che ho avuto l'onore di presentare, intende modificare profondamente la situazione che si verrebbe a creare col provvedimento di legge al nostro esame. In sostanza, nel mio concetto si dovrebbe creare il ruolo unico dei sottufficiali, in modo che sia finita una buona volta con queste aliquote da farmacisti: 2.500 marescialli maggiori, 3.300 marescialli capi, 3.900 marescialli ordinari, 7.200 sergenti maggiori.

La relazione illustrando l'articolo 1 osserva, ad un certo punto, che l'organico dei marescialli viene ripartito nei tre gradi di maresciallo capo, maresciallo ordinario, maresciallo maggiore, e che la consistenza per ciascun grado, oltre che in relazione alle necessità del servizio e dell'inquadramento dei reparti, viene limitata in modo da consentire teoricamente di raggiungere il grado massimo della carriera a buona parte dei sottufficiali — che la inizino da giovane età —. Quindi devono essere giovani, devono essere bravi, e una buona parte arriva a maresciallo maggiore; ma molti restano per strada. Questo è il meccanismo della legge.

I sottufficiali, come del resto gli ufficiali delle forze armate, sono stati sempre trascurati. Infatti sono civili coloro i quali si occupano della legislazione che interessa i militari; all'ufficio legislativo del Ministero della difesa sono tutti civili, i quali, in certo modo, mostrano il dente avvelenato verso di noi. Poi c'è il Tesoro, il quale appena si spende un soldo di più per i militari, ferma tutto. Questi due fattori creano delle situazioni di disagio. Pensate che noi, sbagliando, abbiamo avallato una proposta fatta da quegli uffici, quando si trattò dello stato dei sottufficiali, stabilendo che i marescialli maggiori a 55 anni vanno in pensione. Si consente ad una aliquota di questi marescialli maggiori — che sono la maggior parte — di rimanere in servizio nel ruolo speciale di 1.100 unità che adesso il Governo propone di portare a 1.500. Però ecco la malevolenza di coloro i quali hanno preparato il disegno di legge: il sottufficiale che va in pensione a 55 anni liquida un'indennità speciale di circa 10.000 lire al mese fino al 65° anno di età. Il sottufficiale che passa nel ruolo delle mansioni di ufficio resta in servizio da 55 a 60 anni; però egli perde l'indennità speciale non solo subito, perché rimane in servizio, ma anche quando va in congedo.

Ma v'è di più. Questo ruolo delle mansioni di ufficio non assicura il trattenimento in servizio dei sottufficiali sino a 60 anni, perché essi possono essere mandati via anche dopo due o tre anni.

Quindi non v'è un atteggiamento di simpatia per la categoria dei sottufficiali, come non v'è un atteggiamento benevolo nei confronti degli ufficiali. Apprezzo gli emendamenti che sono stati presentati, perché migliorano le condizioni del disegno di legge; ma non risolvono la difficoltà che ho illustrato. Si continua con la bilancetta del farmacista per formare questi quadri.

Come dicevo, nella relazione che accompagna il progetto si legge: « in relazione alle necessità del servizio e dell'inquadramento dei reparti ». Domando al rappresentante del Governo se esiste una differenza tra questi sottufficiali nelle distribuzioni del servizio. Nessuna differenza. Dove c'è l'uno, vi può essere l'altro. Sia il maresciallo maggiore sia il sergente maggiore hanno tutti le stesse responsabilità. Siamo come nel campo degli ufficiali subalterni.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Talvolta anche il tenente o il sottotenente possono comandare una compagnia.

CUTTITTA. Vi sono tanti reggimenti; ogni reggimento ha tanti capitani quante sono le compagnie.

Poi, si dice, necessitano 30 subalterni, ma non si dice sono necessari 15 sottotenenti e 15 tenenti. Il ruolo è unico, questo volevo dire.

La mia idea, che può sembrare peregrina, è già stata applicata largamente dalla amministrazione civile.

Ho qui la *Gazzetta ufficiale* del 28 marzo 1960, che stabilisce la tabella organica del nuovo Ministero del turismo e dello spettacolo. Leggo: Carriera direttiva, direttori generali n. 3, ispettori generali n. 8, direttori di divisione 30, direttori di sezione 45. Come si vede i posti sono in relazione alle funzioni del Ministero perché evidentemente, se vi sono tre direttori generali, è perché vi sono tre direzioni generali. Poi si stabilisce: consiglieri di prima classe, consiglieri di seconda classe e consiglieri di terza classe (che è il grado iniziale della carriera direttiva) n. 60; non si distingue 20 consiglieri di prima classe, 20 di seconda classe e 20 di terza classe ed è giusto perché siccome le funzioni sono identiche, è, questa, una divisione più a carattere amministrativo che a carattere di impiego organico e si sente, quindi, la ne-

cessità di un ruolo unico, lo stesso che io propongo per i sottufficiali.

Sono disposto a rivedere il mio emendamento per quanto riguarda il numero perché andiamo a cozzare contro il Ministero del tesoro che ce l'ha con i militari; il Ministero ha stabilito il numero di 1500, accetto questa cifra ma mantengo l'emendamento per quanto riguarda la questione dei ruoli aperti per i sottufficiali: che si sappia che sono 18 mila!

Nell'emendamento da me presentato è detto che la carriera è a scadenza, come è per i civili. I consiglieri di terza classe, infatti, dopo due anni passano automaticamente alla seconda classe e così via; non comprendo perché, anche in questo caso, non si possa fare lo stesso.

Onorevoli colleghi, ci siamo lamentati e ci siamo commossi — e il collega onorevole Buffone più degli altri perché è stato interessato dai sottufficiali e li ha difesi bene — per i casi di tanti sottufficiali: sergenti maggiori che da 17 anni sono nel grado di sergente maggiore ed a 17 anni di servizio corrispondono 40-45 anni di età; sono padri di giovani che vanno alle università.

È necessario, pertanto, sistemare questa questione; facciamo un ruolo unico. Mi dimostri l'onorevole ministro della difesa che i marescialli capi e i marescialli maggiori hanno un impiego diverso; che il maresciallo maggiore comanda una compagnia e che il maresciallo capo comanda un plotone. In guerra ed in pace li vediamo, invece, promiscui.

Bisogna accedere a questo concetto che è fondamentale ed una volta accettato questo principio, tutto si chiarisce e non vi saranno più scontenti. Il giovane che va alle armi, stenta cinque o sei anni a raggiungere il grado di sergente maggiore, ma quando lo ha raggiunto può dire di essere entrato in carriera e dopo otto anni, in base all'emendamento da me proposto, verrà promosso maresciallo ordinario, se idoneo, dopo cinque maresciallo capo, se idoneo, dopo sei anni maresciallo maggiore. Se si fa conto degli anni occorrenti perché il giovane raggiunga il grado di maresciallo maggiore si vede che esso lo raggiunge dopo ventiquattro, venticinque anni di stelletta.

È questa la soluzione che dobbiamo adottare se vogliamo risolvere dalle fondamenta il problema. L'organico di cui si parla è un organico fittizio; non è vero, come inesattamente enuncia la relazione, che vi sia una consistenza in ciascun grado in relazione alle

necessità del servizio; le necessità del servizio non distinguono il maresciallo dal maresciallo capo. È questa una verità che si deve avere il coraggio di enunciare.

Non ho altro da aggiungere poiché gli altri emendamenti da me proposti derivano da questo primo emendamento. Se lo accettiamo, tutto si chiarisce e la legge diventa di una linearità confortante, vanno tutti a posto, non ci saranno più scontenti, né padri che a 46 anni sono ancora sergenti maggiori.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Romeo.

ROMEO. Chiedo alcuni chiarimenti all'onorevole Relatore.

Il provvedimento al nostro esame è, senza dubbio, atteso, dai sottufficiali e su di esso siamo tutti d'accordo; sarebbe, tuttavia, necessario conoscere alcuni dati per poter decidere con tranquillità in merito.

All'articolo 4 si parla dell'organico dei sergenti maggiori stabilito in 5 mila unità all'entrata in vigore della legge. Intanto, all'articolo 3, si sopprimono i ruoli dei maniscalchi e dei musicanti. È necessario conoscere quanti sono. La domanda viene da me posta in relazione a quanto detto all'articolo 5 che stabilisce che i sergenti maggiori che, alla data di entrata in vigore della legge si trovino nella posizione di ammessi alla seconda rafferma di due anni, sono, a domanda, e se giudicati idonei, nominati nei limiti dei posti disponibili, in servizio permanente e ciò chiedo per poter valutare concretamente la cifra di 5 mila unità stabilita con l'entrata in vigore della legge.

Un'altra domanda che desidero fare, riguarda l'articolo 6. Esso stabilisce che i sergenti provenienti dal soppresso ruolo dei sottufficiali musicanti, già in carriera continuativa ai sensi della legge 14 ottobre 1940, numero 1549, sono promossi al grado di sergente maggiore e nominati in servizio permanente effettivo. Desidero conoscere perché non viene stabilita la stessa cosa per i sottufficiali maniscalchi il cui ruolo è stato soppresso. Dipende, ciò, da un errore? Si tratta di una dimenticanza? Desidererei avere chiarimenti al riguardo.

Le domande come sopra poste, hanno un fondamento in quanto, quando si stabilisce in 5 mila unità l'organico dei sergenti maggiori all'entrata in vigore della legge, è necessario sapere se il numero dei sergenti maggiori con la soppressione di quei ruoli è, per esempio, superiore ai 5 mila attuali e, nel caso superasse, cosa avverrebbe.

Non abbiamo dati al riguardo e questo è il motivo per cui si rendono necessari i chiarimenti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Buffone, relatore.

BUFFONE, *Relatore*. Il collega Romeo ha esposto delle giuste preoccupazioni. È stata forse una mia carenza se non mi sono spiegato completamente.

Per quanto riguarda il ruolo dei musicanti e quello dei maniscalchi esisteva un diverso sistema di reclutamento per gli uni e per gli altri. Per i maniscalchi la carriera era molto più lenta nel suo sviluppo rispetto ai pari grado dell'Esercito. Però tutti potevano arrivare al grado di maresciallo maggiore dopo un certo numero di anni. Con l'abolizione del ruolo dei maniscalchi — anche perché si è andato sempre più assottigliando — si sarebbe verificato che alcuni sergenti maggiori o marescialli maniscalchi più anziani sarebbero stati danneggiati. Ma dal momento che ormai il ruolo è unico e si ha adito, con la permanenza di 17 anni nel grado di sergente maggiore, alla promozione a maresciallo ordinario e quindi a maresciallo capo, non v'è più motivo di preoccupazione per quanto riguarda i sottufficiali maniscalchi.

Anche i musicanti sono in numero ridotto. È un problema che si esaurisce in non più di 40 o 45 unità. Ed anche per i musicanti si è provveduto all'abolizione del ruolo, perché il nuovo sistema rispetto al vecchio è molto più vantaggioso.

Le preoccupazioni del collega Romeo sarebbero state giustificate se fosse rimasta la vecchia stesura del provvedimento. Ma dal momento che non si fa assorbimento del soprannumero nel grado di maresciallo maggiore dal 1960 al 1965, tutti quanti andranno a posto, perché c'è capienza. È il nuovo articolo 7 che sana questa situazione rispetto ai sottufficiali maniscalchi e musicanti. Vi potranno essere, eventualmente, dei casi anormali che adesso non appaiono. Ho scorso l'annuario dei sottufficiali per controllare la data di anzianità di ciascuno e ho visto che fino al 1965 soltanto una aliquota di 94 o 97 unità non raggiungerà il grado di maresciallo maggiore, perché costoro si trovano in particolari condizioni. Ma la nostra preoccupazione era che restassero danneggiati coloro che hanno fatto la guerra, perché effettivamente moltissimi di quelli che hanno fatto la guerra sarebbero rimasti danneggiati. Con le correzioni appor-

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 SETTEMBRE 1960

tate al disegno di legge questa preoccupazione è venuta a cessare.

Il collega Cuttitta ha detto delle cose giuste come tecnico della materia. Ma il suo discorso, mi permetta di osservare, avrebbe avuto un senso fino al momento dell'approvazione della legge sulla perequazione dei sottufficiali ai civili dello Stato. Il collega Cuttitta ricorda che il Governo voleva procrastinare il provvedimento di perequazione fino alla compilazione dei nuovi organici dei sottufficiali. Noi, invece, insistemmo perché prima venisse fatta la perequazione e poi la legge sugli organici, che sarebbe stata adattata a quanto si sarebbe ottenuto in termini di perequazione. Ora una legge organica dovevamo attendercela, perché non potevamo dire: ad archivista, che è il grado a cui è equiparato il maresciallo capo, inquadriamo tutti i civili. V'è, infatti, la necessaria gradualità di carriera. Dovremo affrontare, quindi, un altro provvedimento legislativo per sanare soprattutto la situazione dei sottufficiali rispetto ai civili. Bisognerà cioè consentire che il servizio da 56 a 65 anni di età sia calcolato secondo gli scatti paga in rapporto alla quiescenza. Altrimenti qual'è la differenza di assegno tra il maresciallo maggiore in quiescenza, il quale riceve anche l'integrazione della indennità di ausiliaria o di riserva fino a 65 anni di età, e il maresciallo che resta in servizio nei ruoli speciali? Di 270 o 230 lire al giorno.

Il problema diventa difficile dal 65° anno di età in poi, quando il sottufficiale resta privo della indennità di riserva e sul piano della quiescenza non gode, in conformità con quanto è goduto dai civili, degli scatti-paga maturati dal 55° al 65° anno di età. Quindi perde cinque scatti biennali rispetto al civile. Ma in quella sede si potrà esaminare anche la questione del ruolo speciale. In una nazione come la nostra, dove i posti di lavoro diventano ogni giorno più difficili, non ha senso — dal momento che abbiamo dato una perequazione ai sottufficiali rispetto ai civili e un trattamento di quiescenza adeguato — che si consenta di rimanere in un posto di ufficio che potrebbe essere ricoperto dalle nuove leve di lavoro. Quando avremo sanato il problema della quiescenza in rapporto agli scatti pagati dal 55° al 65° anno di età, dovremo chiedere, in conseguenza, anche l'abolizione del ruolo speciale.

Ritengo, in conclusione, che la questione debba essere ripresa in altra sede; per adesso l'aver portato il ruolo speciale da 1.100 a 1.500 unità risolve le esigenze di quei sottufficiali

che fanno calcolo anche sulle 250 o 270 lire in più, quantunque per alcuni v'è la spesa che dovranno affrontare per l'obbligo di lasciare l'alloggio di servizio. Ma credo che la situazione si potrà normalizzare con un nuovo disegno di legge o una nuova proposta di legge di iniziativa parlamentare. La situazione va esaminata in rapporto alla quiescenza, non in rapporto all'allargamento degli organici del ruolo speciale, né tanto meno attraverso l'allargamento dei posti organici nel grado di maresciallo maggiore, perché, in questo caso, avremmo una serie di richieste da altre categorie le quali rileverebbero che dopo avere perequato questa categoria, la si lascia poi a ruoli aperti; e chiederebbero, quindi, che anche ad esse venga lasciato il ruolo aperto. Questo direbbero la guardia di finanza, la marina, l'aeronautica e anche i carabinieri, i quali per ottenere l'avanzamento dal grado di maresciallo ordinario a quello di maresciallo capo e da maresciallo capo a maresciallo maggiore debbono sostenere un corso di uno o due mesi alla scuola sottufficiali di Firenze e quindi debbono sottoporsi ad esame con una valutazione spesso molto severa per poter accedere al grado superiore.

Quindi, ripeto, fugate le preoccupazioni della Commissione per le spiegazioni che ho ritenuto di poter dare al collega onorevole Romeo e, ritengo, tranquillizzato il collega Cuttitta per le speranze che formulo affinché si possa operare con una ultima legge che sanerebbe tutte le situazioni, vorrei chiedere il conforto del voto favorevole per il provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

CAIATI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo prende atto con soddisfazione e gratitudine, delle dichiarazioni rese dall'onorevole Relatore che sono la sanzione ufficiale di quella che è stata la buona volontà di chi, conoscendo il travaglio della categoria interessata, i sottufficiali, che sono, un po', la spina dorsale dell'Esercito, ha inteso trovare la soluzione più adeguata, non rinunciando, peraltro, alla necessaria organicità di visione e non perdendo di vista, neanche, la logica di una carriera gerarchica che deve consentire di arrivare a determinati gradi e, se mi si consente, anche ad alcuni determinati vantaggi di carattere economico.

L'Amministrazione della difesa si è sempre preoccupata di affrontare il duplice problema: la situazione di coloro che avevano acquisito determinate situazioni e quindi le

gittime aspettative; e le prospettive obiettive di costruzione di un organico dei sottufficiali il più possibile elastico ed operante.

Credo che al collega onorevole Cuttitta sia sfuggito un particolare. Egli, oltre che deputato, è anche generale e non può non tener conto che nelle 18 mila unità di cui parla la disposizione, non sono comprese le 4 mila unità costituite dai sergenti ed egli, come generale, per la sua esperienza, sa che in un esercito moderno i sergenti ed i sergenti maggiori sono veramente i collaboratori più diretti, e, vorrei dire, più pronti ed anche più adeguati in quella che è l'opera di istruzione e di aggiornamento delle reclute e del personale che arrivano ai reparti.

Ho voluto fare questa precisazione perché mi pare che questo argomento serva a completare la visione che noi dobbiamo avere delle funzioni dei sottufficiali in un esercito che, per quanto ridotto come il nostro, deve essere modernamente inquadrato e di quelle che sono le sue esigenze.

Il disegno di legge con gli altri suoi articoli, risolve a mio parere, tutte le situazioni, in maniera adeguata, potrei dire. La Commissione, forse, non condivide questa valutazione, ma l'onorevole Relatore ha precisato — e si tratta di dati forniti dal Ministero e dall'onorevole Relatore attentamente controllati — che, in sostanza, il numero di coloro i quali vengono a trovarsi in condizione di non poter migliorare è di appena 94 unità, e ciò perché vengono colpiti dai limiti di età; credo di poter sostenere, perciò, che il provvedimento, per il 96-97 per cento, è venuto incontro a tutte le esigenze prospettateci.

Ho sentito con piacere che il collega onorevole Buffone ha dichiarato che nessuna preoccupazione può essere connessa, per quanto riguarda i ruoli speciali dei maniscalchi e dei musicanti, con la abolizione dei ruoli, essendo, questi sottufficiali, trasferiti nei ruoli unici delle armi e dei servizi dell'Esercito.

Per quanto riguarda la suddivisione interna dell'organico dei sergenti maggiori e cioè per il 1961, un organico di 5900 unità, per il 1962, di 6600, per il 1963 di 7200, penso che la Commissione dovrà convenire sulla necessità di una certa gradualità.

Debbo anche dire che mi pare doveroso da parte della Commissione tenere conto che, in un Ministero che ci siamo sforzati di unificare, di chiamare Ministero della difesa ma che in sostanza, unificato completamente, integralmente, organicamente, non è, — tanto è vero che il Consiglio dei ministri ha appro-

vato un disegno di legge che riguarda l'unificazione di certi settori che sono la parte più impegnativa delle funzioni unificate — anche i sottufficiali dell'Esercito debbono essere posti in posizioni completamente perequate rispetto a quelle in cui si trovano i sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica, per quanto riguarda i ruoli.

Teniamo conto che i sottufficiali che escono dalle scuole C.E.M.M. hanno, per la loro carriera, non soltanto il disagio dell'imbarco, ma hanno comandi effettivi e delicatissimi; escono qualificati e selezionati ma, nonostante la qualificazione e la selezione, sono costretti a subire tutte le conseguenze di una scelta e debbono frequentare anche dei corsi, perché la Marina tiene continuamente dei corsi di aggiornamento per sottufficiali. E non parliamo di quelli dell'Aeronautica. E tutti questi sottufficiali hanno i ruoli chiusi. Da ciò risulta, quindi, che agendo diversamente, avremmo compiuto un'azione di sperequazione e di ingiustizia della quale dobbiamo renderci conto onestamente.

Sono questi i motivi per cui, con l'animo più sgombro da preoccupazioni rispetto a quelle che erano le prospettive del provvedimento iniziale, posso invitare la Commissione a dare il voto favorevole. Nel progetto sono stati ora sicuramente introdotti notevoli miglioramenti ed il traguardo del 1° gennaio 1965 — quando, cioè, comincerà ad operare l'assorbimento delle vacanze nella misura del 50 per cento — è un traguardo che è stato collocato tenendo conto non della parte che deve beneficiare della situazione attuale, ma della stragrande maggioranza che viene tutelata in posizioni acquisite. E ciò dico anche in considerazione del fatto che la Corte dei conti non ha registrato migliaia di promozioni proprio perché non era ancora stata da noi approvata la legge riguardante gli organici.

Ritengo che la Commissione farebbe bene ad approvare il presente provvedimento, perché, al di là delle preoccupazioni per coloro che hanno già raggiunto il grado di maresciallo, dobbiamo pure preoccuparci di coloro che, non per loro colpa — questa potrebbe essere pure la nostra, cioè del Parlamento — sono stati costretti a sostare ed alcuni di essi sono anche convoluti a nozze, clandestinamente, perché non possono regolare la loro posizione per effetto delle vigenti disposizioni.

Con l'approvazione del presente provvedimento, apriremmo, quindi, la porta anche a questa normalizzazione e porremmo una

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 SETTEMBRE 1960

serie di famiglie, in condizione di vivere più tranquillamente oltre che dal punto di vista economico, anche sotto un aspetto che conosciamo indirettamente perché ufficialmente non lo possiamo conoscere, ma che è egualmente importante per la tranquillità morale di molti.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 1 nel testo originale.

ART. 1.

« Gli organici dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, esclusi quelli dell'Arma dei carabinieri, quali risultano dall'articolo 1 della legge 24 luglio 1951, n. 971, sono sostituiti dai seguenti:

marescialli maggiori ed aiutanti di battaglia	N.	2.500
marescialli capi	»	3.300
marescialli ordinari	»	3.900
sergenti maggiori	»	7.200

L'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni di ufficio è stabilito in 1100 unità.

La forza organica dei sergenti in ferma volontaria e in rafferma è determinata annualmente con la legge di bilancio ».

Avverto che l'onorevole Cuttitta ha presentato il seguente nuovo testo:

« L'organico dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito (aiutanti di battaglia, marescialli maggiori, marescialli capi, marescialli ordinari e sergenti maggiori) esclusi quelli dell'Arma dei carabinieri è stabilito in 18 mila unità.

L'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni d'ufficio è stabilito in 2 mila unità.

La forza organica dei sergenti in ferma volontaria ed in rafferma è determinata annualmente con la legge di bilancio ».

Avverto che il Governo ha presentato un emendamento al secondo comma perché la cifra di 1.100 unità venga modificata in 1.500 unità.

Ciò premesso chiedo all'onorevole Cuttitta se insiste nel proprio emendamento.

CUTTITTA. No, onorevole Presidente. Mi riferisco però e mantengo in pieno il punto di vista precedentemente esposto sulla opportunità d'un ruolo unico.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione il primo comma dell'articolo 1.

(È approvato).

Passiamo al secondo comma. Pongo in votazione la prima parte del secondo comma sino alle parole « è stabilito in... ».

(È approvato).

Pongo in votazione la proposta del Governo di modificare la cifra di 1.100 unità in 1.500 unità.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo comma.

(È approvato).

L'articolo 1 risulta, pertanto, così redatto:

« Gli organici dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, esclusi quelli dell'Arma dei carabinieri, quali risultano dall'articolo 1 della legge 24 luglio 1951, n. 971, sono sostituiti dai seguenti:

marescialli maggiori ed aiutanti di battaglia	N.	2.500
marescialli capi	»	3.300
marescialli ordinari	»	3.900
sergenti maggiori	»	7.200

L'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni di ufficio è stabilito in 1.500 unità.

La forza organica dei sergenti in ferma volontaria e in rafferma è determinata annualmente con la legge di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2, per il quale non sono state presentate proposte di emendamento. Ne do lettura:

ART. 2.

« A modifica delle vigenti disposizioni e fino a quando non saranno emanate nuove norme di reclutamento, i sergenti maggiori in servizio permanente dell'Esercito sono tratti dai sergenti in rafferma con almeno 42 mesi di anzianità di grado che siano stati giudicati idonei all'avanzamento ».

Poiché non vi sono osservazioni lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3, per il quale non sono state presentate proposte d'emendamento. Ne do lettura.

ART. 3.

« Il ruolo dei sottufficiali maniscalchi, di cui al regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e il ruolo dei sottufficiali musicanti di cui alla

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 SETTEMBRE 1960

legge 14 ottobre 1940, n. 1549, sono soppressi. I sottufficiali appartenenti ai suddetti ruoli sono trasferiti nel ruolo unico delle Armi e servizi dell'Esercito e ad essi si applicano, per l'avanzamento, le disposizioni vigenti per i sottufficiali dell'Esercito».

Poiché non vi sono osservazioni lo metto in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura.

NORME TRANSITORIE

ART. 4.

«L'organico dei sergenti maggiori di cui all'articolo 1 sarà raggiunto gradualmente come segue:

- 5.000 unità dalla data di entrata in vigore della presente legge;
- 5.800 unità dal 1° luglio 1961;
- 6.600 unità dal 1° luglio 1962;
- 7.200 unità dal 1° luglio 1963».

Avverto che vi è una proposta dell'onorevole Cuttitta per la soppressione dell'intero articolo. Chiedo all'onorevole collega se insiste nella proposta di soppressione.

CUTTITTA. Onorevole Presidente, dichiaro di ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo, allora, in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

« I sergenti maggiori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino nella posizione di ammessi alla seconda rafferma di due anni di cui all'articolo 3 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 15 settembre 1932, n. 15'4, sono, a domanda, e se giudicati idonei, nominati, nei limiti dei posti disponibili, in servizio permanente, con decorrenza dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

I sergenti maggiori giudicati non idonei sono trasferiti nella categoria di complemento e collocati in congedo illimitato ».

CUTTITTA. Richiamo l'attenzione della Commissione sulle parole: « nei limiti dei posti disponibili ».

Abbiamo già dei sergenti maggiori che hanno fatto una o due rafferme e che, se

giudicati idonei, « nei limiti dei posti disponibili », saranno nominati in servizio permanente. Ora domando: i sergenti maggiori giudicati idonei, che non vengono però nominati per mancanza di disponibilità di posti nel servizio permanente, quale sorte avranno? Con il nuovo articolo 10 proposto dal Governo, si dice: « Per i sergenti e i sergenti maggiori rimasti in servizio oltre i previsti vincoli di ferma e di rafferma in attesa, rispettivamente, della promozione e della nomina in servizio permanente, il predetto servizio si considera come prestato in prosecuzione di ferma e di rafferma ». Quindi, incidentalmente, si viene a sapere che nelle intenzioni di chi ha compilato questo emendamento tutti i sergenti maggiori che sono idonei, ma che per mancanza di posti disponibili, non vengono nominati in servizio permanente, sono trattenuti in servizio. Però la legge non lo dispone espressamente. Propongo, quindi, questo emendamento aggiuntivo da collocare tra il primo ed il secondo comma:

« Gli idonei saranno mantenuti nella posizione di rafferma in attesa che si facciano posti disponibili per la loro nomina in servizio ».

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Relatore di esprimere il suo parere sull'emendamento presentato dall'onorevole Cuttitta.

BUFFONE, *Relatore*. Non avrei nessuna opposizione da formulare all'emendamento se non fossi più che tranquillo, per il fatto che esiste una larga capienza: infatti nei marescialli ordinari abbiamo 128 unità su 3.900 previste in organico con l'articolo 1. Se facciamo la legge oggi, tra un mese avremo 3.772 sergenti maggiori che diventeranno marescialli ordinari. Perciò la capienza c'è per tutti. Tuttavia se *ad abundantiam* si vuole aggiungere l'emendamento ora proposto dall'onorevole Cuttitta, non ho difficoltà.

PRESIDENTE. Ed il Governo?

CAIATI, *Sottosegretario di Stato alla difesa*. Devo far osservare che all'articolo 5 in tanto si parla di posti disponibili, in quanto si sa che ormai si procede a ruoli chiusi ed è fissato il contingente. Per quanto riguarda la prima applicazione della presente legge è evidente che, dovendosi determinare un numero notevole di vacanze, coloro che sono interessati in questo momento trovano larga capienza, in quanto sono in numero inferiore ai posti. Ma vorrei aggiungere ancora un'altra considerazione. L'articolo 9 dice che il Mi-

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 SETTEMBRE 1960

nistro per la difesa è autorizzato, entro i limiti numerici della forza organica dei sergenti in ferma volontaria e in rafferma, a concedere, fino al massimo di cinque, ulteriori rafferme annuali oltre quelle previste dall'articolo 138 del testo unico.

GUERRIERI FILIPPO. Quindi non è che debba dare l'autorizzazione: è solo facoltizzato.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato alla difesa*. Ma se noi adottiamo il sistema che viene proposto dall'onorevole Cuttitta, torniamo nuovamente ai ruoli aperti. Ed allora è inutile che stabiliamo l'organico! La situazione è questa. Abbiamo due problemi, uno che riguarda l'oggi, l'altro che riguarda il domani. Volete riconoscere che il problema di oggi con questa legge viene risolto? Vi sono infatti 3700 vacanze, e questi posti che si formano permettono di essere tranquilli per coloro che hanno raggiunto la posizione di sergente maggiore. Il problema è per quelli che verranno nel domani, ed è un problema che riguarda l'organico. Gli avanzamenti vengono fatti in relazione ai posti disponibili in organico. Se noi torniamo ancora una volta ai ruoli, è chiaro che non saranno dichiarati idonei coloro che non possono occupare i posti previsti.

GUERRIERI FILIPPO. In via di cortesia, mi permetto di chiedere all'onorevole rappresentante del Governo: l'emendamento Cuttitta è necessario o non è necessario? Interpreta o no il pensiero del Governo? Se riferisce e riporta il pensiero del Governo, per cui l'onorevole rappresentante del Governo lo ritiene perfino superfluo, non c'è nessuna difficoltà per conto mio che venga approvato l'emendamento Cuttitta. Altrimenti non sarebbe esatta la premessa.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. In relazione alla prima applicazione di questa legge è superfluo. Ma ho capito che l'onorevole Cuttitta non si preoccupa di questa questione contingente.

CUTTITTA. Ha capito bene il rappresentante del Governo, perché l'articolo 5 è una norma transitoria, e non si ripete più. Per l'avvenire di sergenti maggiori se ne prendono tanti quanti ne servono dalla posizione di sergente.

ROMEO. La questione riguarda i sergenti maggiori. Secondo me l'emendamento Cuttitta deve essere approvato. Infatti stabiliamo all'articolo 4 un organico di 5.000 unità dalla data di entrata in vigore della legge, ma non sappiamo quanti siano i posti disponibili oggi.

Dopo la soppressione dei ruoli di sottufficiali maniscalchi e sottufficiali musicanti, coloro che rimanessero fuori che sistemazione avranno?

PRESIDENTE. Prego i colleghi di attenersi alle norme che regolano la discussione. Onorevole Sottosegretario, vuol dirmi, in conclusione, il parere del Governo sull'emendamento Cuttitta?

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Si potrebbe ottenere lo stesso fine che si propone l'onorevole Cuttitta sopprimendo al nono rigo dell'articolo 5 l'inciso: « nei limiti dei posti disponibili ».

Mi si conferma, infatti, dopo un ulteriore accertamento, che tutti gli idonei in servizio troveranno sistemazione, essendovi ampia disponibilità.

PRESIDENTE. Aderisce ella, onorevole Cuttitta, all'emendamento soppressivo proposto dal Governo e ritira il suo emendamento?

CUTTITTA. Concordo, onorevole Presidente. Togliendo quell'inciso l'articolo si legge così: « Sono, a domanda, e se giudicati idonei, nominati in servizio permanente ». Cioè sono sistemati tutti quelli giudicati idonei, a domanda s'intende.

PRESIDENTE. Bene; rimane allora l'emendamento del Governo, su cui vi è generale consenso, che tende a sopprimere nel primo comma dell'articolo 5, al nono rigo, l'inciso: « nei limiti dei posti disponibili ». Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 5 risulta allora così modificato:

« I sergenti maggiori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino nella posizione di ammessi alla seconda rafferma di due anni di cui all'articolo 3 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, sono, a domanda, e se giudicati idonei, nominati in servizio permanente, con decorrenza dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

I sergenti maggiori giudicati non idonei sono trasferiti nella categoria di complemento e collocati in congedo illimitato ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura, avvertendo che non sono stati presentati emendamenti.

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 SETTEMBRE 1960

ART. 6.

« I sergenti provenienti dal soppresso ruolo dei sottufficiali musicanti, già in carriera continuativa ai sensi della legge 14 ottobre 1940, n. 1549, sono promossi al grado di sergente maggiore e nominati in servizio permanente effettivo con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1954, n. 599. È esclusa la corresponsione di assegni arretrati ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7. Ne do lettura:

« I soprannumeri risultanti nei gradi di maresciallo maggiore e di maresciallo capo dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, rispetto agli organici di cui all'articolo 1, saranno riassorbiti utilizzando, in ciascuno dei due gradi predetti, il totale delle vacanze nei primi due anni di applicazione della presente legge e la metà delle vacanze medesime negli anni successivi ».

Avverto che il Governo, d'accordo con l'onorevole Relatore, ha presentato il seguente nuovo testo:

ART. 7.

« I soprannumeri risultanti nei gradi di maresciallo maggiore e di maresciallo capo dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, rispetto agli organici di cui all'articolo 1, saranno riassorbiti utilizzando, in ciascuno dei due gradi predetti, la metà delle vacanze che si verificheranno annualmente a partire dal 1° gennaio 1965 ».

Comunico che l'onorevole Cuttitta ha presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo; chiedo al proponente se insiste nell'emendamento.

CUTTITTA. Dichiaro di ritirare l'emendamento presentato e di aderire al nuovo testo presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo testo presentato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8. Ne do lettura:

« Fino al completo riassorbimento dei soprannumeri di cui all'articolo precedente, i sergenti maggiori in servizio permanente non possono essere promossi se non abbiano compiuto la permanenza minima nel grado di anni 8 ».

Avverto che il Governo, d'accordo con l'onorevole Relatore, ha presentato il seguente, nuovo testo:

« Fino al completo riassorbimento dei soprannumeri di cui all'articolo precedente, i sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, non potranno essere promossi se non abbiano compiuto, nel grado rivestito, la seguente permanenza minima:

sergente maggiore	8 anni
maresciallo ordinario	4 anni
maresciallo capo	4 anni

In deroga al comma precedente, nei primi quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i marescialli ordinari potranno essere promossi al compimento della permanenza minima complessiva di 17 anni nei gradi di sergente maggiore e di maresciallo ordinario ».

Comunico che l'onorevole Cuttitta ha presentato il seguente articolo sostitutivo:

« I sergenti maggiori che abbiano compiuto otto anni di permanenza nel grado sono promossi marescialli ordinari.

L'avanzamento dei marescialli ha luogo ad anzianità, al compimento del quinto anno di permanenza in ciascun grado ».

Chiedo all'onorevole Cuttitta se insiste nel suo emendamento.

CUTTITTA. Onorevole Presidente, dichiaro di ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo proposto dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9. Ne do lettura.

« Il Ministro per la difesa è autorizzato, entro i limiti numerici della forza organica dei sergenti in ferma volontaria e in rafferma, a concedere, fino al massimo di cinque, ulteriori rafferme annuali oltre quelle previste dall'articolo 138 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e successive modificazioni ».

Non essendovi osservazioni o proposte di emendamento, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo, proposto dal Governo, che, se approvato, diventerà l'articolo 10. Do lettura di esso:

« Per i sergenti e i sergenti maggiori rimasti in servizio oltre i previsti vincoli di ferma e di

rafferma in attesa, rispettivamente, della promozione e della nomina in servizio permanente, il predetto servizio si considera come prestato in prosecuzione di ferma e di rafferma. Per i sergenti maggiori il servizio stesso è considerato valido ai fini del compimento del periodo di permanenza nel grado richiesto per l'avanzamento a maresciallo ordinario».

Non essendovi osservazioni e proposte di emendamento, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11, ex articolo 10 del disegno originario. Ne do lettura:

« Nell'esercizio finanziario 1960-61 la forza organica dei sergenti in ferma volontaria e in rafferma è fissata in 4.000 unità ».

Il Governo propone che venga modificata la data dell'esercizio finanziario da « 1959-1960 », in « 1960-61 ».

Poiché non vi sono osservazioni pongo in votazione l'articolo 11 nella formulazione proposta dal Governo.

(È approvato).

Avverto che il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

BOLDRINI. Onorevole Presidente, mi sia consentita una preghiera. Accogliendo il punto di vista espresso dall'onorevole Buffone, vorrei, se è possibile, invitare il Governo a presentare un provvedimento di legge per la sistemazione delle pensioni dei sottufficiali.

PRESIDENTE. Onorevole Boldrini, l'assicuro che mi farò portavoce presso il Governo di questa sua richiesta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 1894, esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Organici dei sottufficiali dell'Esercito » (1894):

Presenti e votanti	37
Maggioranza	19
Voti favorevoli	37
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albarello, Amiconi, Angelucci, Baccelli, Barontini, Bei Ciufoli Adele, Boldrini, Bologna, Buffone, Carra, Chiatante, Clocchiatti, Corona Giacomo, Cossiga, Cuttitta, Dante, D'Arezzo, De Caro, Fanelli, Fornale, Galli, Ghislandi, Gioia, Gorreri Dante, Guadalupi, Guerrieri Filippo, Lenoci, Leone Francesco, Leone Raffaele, Lucchesi, Nucci, Pacciardi, Pertini, Romeo, Romualdi, Veronesi, Villa Ruggero.

La seduta termina alle 11,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI